



LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO NEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI: CESSIONI IN BLOCCO ET ALIAS

Il concordato fallimentare

AVV. STEFANO BALZOLA

16 novembre 2023

IL CONCORDATO FALLIMENTARE

(rectius IL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE)

Il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli artt. 240-253 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII).

La norma transitoria dell'art. 390, comma 1, del CCII è chiara nello statuire che la proposta di concordato fallimentare rimane disciplinata dagli artt. 124 ss. l.fall. solo se depositata prima dell'entrata in vigore del Codice stesso (15 luglio 2022).

L'impianto normativo del CCII è in larga parte quello del concordato fallimentare così come riformato nel 2006.



LA PROPOSTA DI CONCORDATO (ART. 240 CCII)

Proponenti: Creditori o *terzi* anche prima dell'esecutività dello stato passivo

Condizioni: se antecedente al decreto di esecutività dello stato passivo il curatore sulla scorta delle scritture contabili è nelle condizioni di redigere un elenco provvisorio dei creditori idoneo a farlo approvare dal giudice delegato.

Proposta del debitore: dopo un anno dall'apertura della procedura e non oltre due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo e con **apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento**



LA PROPOSTA DI CONCORDATO (ART. 240 CCII)

Contenuto della proposta:

- suddivisione dei creditori in classi (omogeneità e discrezionalità)
- trattamento differenziato (motivato) fra creditori appartenenti a classi diverse
- ristrutturazione dei debiti e/o il soddisfacimento alternativo dei crediti
- soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati
- cessioni delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato

È da ritenersi ammissibile la revoca o la modifica della proposta.



LA PROCEDURA CONCORDATARIA (ART. 241 CCII)

- Ricorso al giudice delegato che richiede il parere al curatore con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte
- Parere favorevole del comitato dei creditori, controllo di ritualità del giudice, controllo del tribunale su classi e trattamenti differenziati
- Comunicazione (via pec o su quotidiani) ai creditori con termine (da 20 a 30 giorni) per il voto (silenzio-assenso)

Sospensione della liquidazione?



LA PROCEDURA CONCORDATARIA (ART. 243 CCII)

Voto dei creditori:

- legittimazione in capo ai creditori ammessi al passivo
- voto dei privilegiati escluso (salvo rinuncia al privilegio) o parziale
- voto in conflitto di interessi:
 - coniuge e parenti del debitore e società del gruppo e loro cessionari di crediti nell'anno antecedente *della domanda di concordato*
 - cessionari di crediti dopo la sentenza (salvo banche o intermediari)
 - *creditori in conflitto di interesse* (Cass., sez. un., 28 giugno 2018, n. 17186)
 - *creditore proponente soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe*



LA PROCEDURA CONCORDATARIA

Approvazione del concordato (art. 244 CCII) a maggioranza dei creditori e delle classi

Omologazione del concordato (art. 245 CCII):

- comunicazione a proponente per richiesta di omologo e creditori dissenzienti per opposizioni
- termine (da 15 a 30 giorni) per opposizioni e parere motivato del comitato dei creditori (o del curatore)
- decreto del tribunale motivato di omologazione non soggetto a gravame
- decreto del tribunale motivato di decisione sulle opposizioni (con potere sostitutivo sulla convenienza della proposta) – soggetto a reclamo (art. 247 CCII)



LA PROCEDURA CONCORDATARIA

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale (art. 246, 2° comma CCII)

Efficacia del concordato anche nei confronti dei creditori che non si sono insinuati al passivo (art. 248 CCII)

Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (art. 249, 1° comma CCII).



LA PROCEDURA CONCORDATARIA

Ciascun creditore può chiedere la risoluzione per inadempimento nei termini di un anno dall'ultimo adempimento previsto (art. 250 CCII)

Il concordato può essere annullato in caso di passivo dolosamente esagerato o sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo nei termini di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. Non sono ammesse altre azioni di nullità. (art. 251 CCII)

La sentenza che risolve o annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale (con possibilità di nuova proposta di concordato da parte del proponente)



QUALCHE SPUNTO CONCLUSIVO

La liquidazione dell'attivo *vs.* della prevenzione della crisi

Il ruolo del concordato nella liquidazione dell'attivo: strumento eventuale o alternativo alla liquidazione?

Il ruolo del curatore nel concordato nella liquidazione giudiziale: mero spettatore dell'iniziativa del proponente o soggetto attivo nella ricerca delle proposte di concordato?

